

COMUNE DI ANDRIA

PROVINCIA DI Barletta – Andria - Trani

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 16 del 17.03.2017**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017.**

L'Organo di Revisione

**Vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 - PROVVEDIMENTI”*;

**Premesso** che:

- a) l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- b) l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

**Richiamati:**

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734...”*;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009. Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006;
- 4) l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di*

*personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";*

**Visto** il combinato disposto dalle normative richiamate nella predetta proposta,  
**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**rilevato** che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato (nell'ultima programmazione del personale che non ha subito alcuna modificazione), che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**considerate** le note dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0066110 P-4.17.1.7.4 del 13/12/2016 e n. 0067545 P-4.17.1.7.4 del 19/12/2016, avente ad oggetto *"Assunzioni e mobilità Regioni ed Enti locali"*, con riferimento all'art. 1, comma 234 della legge 208/2015 sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli Enti locali che insistono sul territorio della Regione Puglia, e pertanto anche per il Comune di Andria, disponendo in particolare:

- il ripristino, ove vi siano risorse disponibili, delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- che le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- che le assunzioni a tempo determinato e le mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

**Considerato** che per quanto riguarda l'assunzione di Dirigenti, prevista nella dotazione organica 2017-2019, a tutt'oggi vige quanto previsto dall'art. 1, co. 219 della Legge 208/2015 circa l'indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo. Va evidenziato che la riforma Madia (L. 07/08/2015 n. 124) è stata sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale della Consulta che, con sentenza n. 251 del 2016 ha sancito l'illegittimità di alcuni articoli della stessa legge. Inoltre è intervenuta la scadenza della delega per la riforma della dirigenza pubblica.

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *"Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 - PROVVEDIMENTI"*;

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come indicato nella proposta deliberativa;
- ha approvato con Deliberazione di G.C. n. 132 del 30/07/2015 approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006;

**Preso atto** del rispetto del Pareggio di Bilancio per l'anno 2016 (Art. 76 c. 4 Dl n. 112/2008: divieto di assunzione per chi non rispetta il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente),

**Invita l'ente** al rispetto del termine del 31 marzo 2017 per l'invio della certificazione annuale dei risultati conseguiti a seguito della verifica del rispetto del saldo finanza pubblica al 31/12/2016 (Art. 31 c. 20 L. n. 183/2011: divieto di assunzione per mancato invio della certificazione nei termini previsti),

**rilevato che:**

- sono confermati anche per l'anno 2017 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- il limite assunzionale per l'anno 2017 è pari a € 617.658,50

**preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 17.325.935,66**
- Previsione 2017 € 15.429.749,12

**preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 742.590,50 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa annua complessiva pari a € 389.685,00 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale

#### e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "*Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019- Provvedimenti*".

Fermo restando, che le assunzioni delle figure dirigenziali, saranno subordinate alla preventiva verifica dell'evoluzione normativa circa l'effettiva perdita di efficacia del congelamento della dirigenza disposto dall'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015.

Data 17/03/2017

L'Organo di Revisione  
Dott. Francesco Chello  
Dott. Giuseppe Ratti  
Rag. Nunzio Lobaccaro